

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DIELLEFFE SPORT MARE VENEZIA

ART. 1

Le persone che usufruiscono delle strutture e dei natanti dell'associazione, sono i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali che sono:

- **Tassa di iscrizione**
- **Quota associativa**
- **Iscrizione al Dopolavoro Ferroviario**

Le quote sociali sono stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Dielleffe Sport Mare Venezia e riportate nel prospetto dettagliato affisso nella bacheca del cantiere.

La quota di iscrizione al dopolavoro Ferroviario va interamente versata al DLF di Venezia il quale in autonomia provvede a definirne l'importo. La stessa non rientra nelle competenze economiche della Associazione Sportiva Dilettantistica Dielleffe Sport Mare Venezia.

ART. 2

Il Socio già iscritto effettuerà il rinnovo annuale versando le quote sociali in un'unica soluzione entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento. I Soci nuovi iscritti, dal mese di aprile pagheranno l'intera tassa di iscrizione più la quota associativa composta in tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono dall'iscrizione alla fine dell'anno

Il Socio iscritto ha l'obbligo di presentare annualmente il “ Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico”.

ART. 3

E' fatto divieto assoluto di portare in barca persone che non siano iscritte all'associazione.

ART. 4

Tutte le imbarcazioni devono rientrare in cantiere prima del tramonto. Non sono consentite uscite serali se non organizzate dall'Associazione. Qualora i Soci fossero interessati ad uscite di durata superiore alle quattro ore o dell'intera giornata, possono farle purché non coincidano con le giornate in cui sono previste manifestazioni/uscite organizzate dall'Associazione e nel rispetto della seguente condizione:

- utilizzare solo le imbarcazioni Resi, Desdemona o Caorline con equipaggio minimo di 5 vogatori.
- In caso di un numero inferiore di vogatori “ n°4 “ può essere utilizzato un sandalo o la batea.

ART. 5

Il registro delle uscite si trova in cantiere.

Le uscite devono essere registrate riportando:

- - il cognome dei componenti l'equipaggio;
- - il tipo o nome dell'imbarcazione;
- - il giorno e l'ora di uscita e il probabile orario di rientro;
- - l'itinerario previsto.

La registrazione dell'uscita deve essere fatta in forma leggibile, possibilmente in stampatello.

ART. 6

Ai Soci iscritti vengono consegnate le chiavi del lucchetto chiusura portone cantiere e dell'accesso al parcheggio con sbarra. Il cantiere se non presenziato dovrà essere sempre chiuso con lucchetto e così pure la sbarra abbassata. Il Socio dovrà provvedere a chiudere entrambi anche quando esce con l'imbarcazione.

ART. 7

Ai Soci iscritti vengono consegnate le chiavi dello spogliatoio. Il Socio in regola con il pagamento delle quote sociali può utilizzare un armadietto dello spogliatoio, che provvederà a chiudere con proprio lucchetto. Il Socio deve apporre sull'armadietto utilizzato, il proprio cognome. In caso di abuso verrà rimosso il lucchetto e liberato l'armadietto.

ART. 8

L'alaggio e il varo delle imbarcazioni avviene esclusivamente con l'utilizzo della gru. La stessa può essere movimentata esclusivamente dai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

ART. 9

Oltre alle norme di sicurezza stabilite dalla Federazione a livello nazionale, i Soci sono tenuti a seguire le disposizioni che disciplinano la navigazione lagunare, in particolare nei canali percorsi da vaporetto del servizio pubblico e privato e motoscafi.

ART. 10

Tutti gli equipaggi devono garantire sempre l'efficienza dell'imbarcazione dopo il rientro da ogni uscita controllando che niente sia andato perso e che tutte le attrezzature siano in perfetto stato.

Eventuali danni all'imbarcazione, ai remi, alle forcole o eventuali mancanze delle attrezzature di dotazione vanno segnalate sul Registro delle Uscite e comunicate al Responsabile attività di cantiere.

ART. 11

I Soci sono tenuti a rifondere i danni provocati per imperizia o incuria alle imbarcazioni ed ai materiali, con esclusione delle cause di forza maggiore. Il danno va annotato sul Registro delle uscite e segnalato al Responsabile attività di cantiere. Quanto sopra vale anche per le imbarcazioni di proprietà privata con concessione di utilizzo del cantiere.

ART. 12

Al rientro in cantiere i Soci avranno cura di lavare ed asciugare accuratamente con acqua dolce, all'esterno del cantiere, l'imbarcazione usata ed i remi che dovranno essere poi riposti nell'imbarcazione stessa.

ART. 13

E' vietato variare le dotazioni di bordo, remi e forcole, o modificare l'allestimento dell'imbarcazione. E' però possibile, per le imbarcazioni di voga veneta, utilizzare remi, forcole, pedane di proprietà privata, purché ciò non rischi di provocare danni. E' consentito l'uso delle "penne/cunei in legno" per fissare le forcole, mentre è assolutamente vietato l'utilizzo di chiodi e/o viti per fissare le pedane.

ART. 14

E' assolutamente vietato lasciare l'imbarcazione incustodita fuori del cantiere, in luoghi inadatti, o ormeggiata senza parabordi quando sono elemento di protezione.

ART. 15

E' fatto obbligo a tutti i Soci di indossare la divisa sociale nell'utilizzazione delle imbarcazioni durante le manifestazioni ufficiali.

Divisa invernale: tuta con colori sociali, azzurro, bianco, rosso.

Divisa estiva: canottiera con colori sociali indossata sopra maglietta bianca, pantaloni/gonna bianchi.

Per le altre uscite va indossato almeno un elemento distintivo " GIACCA TUTA, CANOTTIERA, MAGLIETTA BIANCA "

ART. 16 – PROVA di VOGA

Qualora una persona voglia provare l'attività di voga, lo potrà fare alle seguenti condizioni:

- versamento della tassa d'iscrizione più 1(uno) euro come quota sociale.
- compilazione del modulo di iscrizione.

Una volta espletata la prova, se decide di rimanere nell'Associazione, verserà la rimanente quota associativa e l'importo per l'iscrizione al Dopolavoro Ferroviario. Se dovesse rinunciare, decadrà immediatamente da Socio e non potrà richiedere la restituzione di quanto versato.

La prova di voga si effettuerà con un Socio esperto, iscritto nell'elenco dei Soci autorizzati a valutare le capacità di voga dei nuovi iscritti. Il Socio esperto è anche incaricato di ricevere le quote associative, compilare il modulo di iscrizione ed avvertire il segretario almeno cinque giorni prima della prova.

ART. 17 - SOCIETA' OSPITE

Il responsabile attività di cantiere può concedere per periodi limitati ospitalità a imbarcazioni da regata di altre associazioni.

ART. 18 – RESPONSABILE ATTIVITA' di CANTIERE

E' addetto alla manutenzione, alla conservazione delle imbarcazioni e delle attrezzature ed inoltre al buon funzionamento del cantiere. Ogni attività viene volta per volta definita con il Coordinatore attività di cantiere con Responsabilità dei lavori.

ART. 19 - IMBARCAZIONI D'APPOGGIO/SOCCORSO

Le imbarcazioni d'appoggio/soccorso devono essere utilizzate solo per le necessità operative del cantiere o per le manifestazioni alle quali l'associazione partecipa con proprie imbarcazioni.

Gli unici natanti a motore che possono occupare lo spazio al coperto nel cantiere, sono quelli di appoggio/soccorso.

ART. 20

L'utilizzo dei mezzi d'appoggio/soccorso è riservata al personale autorizzato.

ART. 21

Al momento dell'utilizzo dei mezzi d'appoggio/soccorso i conducenti devono accertarsi e garantire che vi sia carburante sufficiente per il percorso e le operazioni da effettuare.

ART. 22 - IMBARCAZIONI di PROPRIETA'

Il Consiglio Direttivo, compatibilmente con lo spazio disponibile, può concedere ai propri Soci, che ne fanno richiesta, il ricovero di imbarcazioni di proprietà, esclusivamente a remi o a vela. Sono esclusi i natanti a motore. Il Socio metterà a disposizione degli altri Soci iscritti, l'utilizzo dell'imbarcazione.

ART. 23

La domanda di ricovero, contenente tutti i dati dell'imbarcazione, sarà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riserva di revocare in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, la concessione.

ART. 24

Il responsabile di cantiere, su richiesta, può concedere esclusivamente ai Soci, spazi scoperti per temporanei interventi di manutenzione ordinaria ad imbarcazioni private da effettuarsi a cura del proprietario. Il Responsabile di cantiere indicherà al Socio il periodo più adatto, che in ogni caso non potrà superare i cinque giorni utili.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 09/03/2018